

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3973

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in favore del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

Presentata il 14 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 dicembre 1999, n. 508, si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato di cui all'articolo 33 della Costituzione, senza però affrontare il problema dello *status* giuridico del personale di dette istituzioni con il personale universitario.

Il successivo decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, apportando modifiche all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha equiparato, però, con effetto immediato, il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello e ha provveduto ad affidare ai conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento

nelle scuole secondarie di 1° grado della musica.

Con l'articolo 2 della presente proposta, considerato che i docenti delle istituzioni in questione rilasciano ormai titoli di pari grado e di identica spendibilità rispetto ai titoli rilasciati dalle università, si è ritenuto di completare il quadro istituzionale e funzionale delle accademie e conservatori con il riconoscimento dello *status* giuridico ed economico del personale docente, dei relativi ruoli dirigenziali, nonché con la identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza di tale personale e in analogia con quanto previsto per il sistema universitario.

Infine, con gli articoli 3 e 4 della proposta, si intende porre rimedio ad alcune discrepanze che si sono evidenziate in fase di attuazione della stessa legge n. 508 del 1999.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano, altresì, corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli organi di scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti ».

ART. 2.

1. È istituita un'apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per la predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

ART. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto, ai sensi della normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima applicazione, il per-

sonale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quello che verrà assunto ai sensi del successivo periodo, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni

precedentemente attribuite al presidente ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali ».

ART. 4.

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 8 è abrogata;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Il Comitato nazionale procede alla verifica periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli *standard* e dei requisiti prescritti ».

ART. 5.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogata. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi all'edilizia scolastica degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, di conservatori di musica, di accademie, di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti in apposita unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

